

Delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici - Matrimonio - Nullità - Sentenza pronunciata dal tribunale ecclesiastico - Delibazione - Elementi sostanziali - Convivenza dei coniugi per oltre tre anni - Eccezione in senso stretto - Conseguenze - Proposizione nella comparsa di risposta - Necessità - Udienza fissata nell'atto di citazione - Rinvio d'ufficio - Riapertura dei termini per la proposizione dell'eccezione - Esclusione- Ragioni.

La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico sostanziale alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata; detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11791 del 05/05/2021 (Rv. 661489 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 166](#), [Cod Proc Civ art 167](#), [Cod Proc Civ art 168 2](#)